



N. 18/2022 SENT.  
N. 194/20 R.A.C.  
N. 131/22 REP.  
N. 218/2022 CRON.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RODI GARGANICO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Rodi Garganico Dott.ssa Vilma Russo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al N. 194/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi della Sezione Unica, decisa all'udienza del 02/05/2022 avente per oggetto: risarcimento danni

Tra

Comune di Peschici

ATTORE

CONTRO

Comune di Peschici rapp. e difeso

studic

CONVENUTO

Conclusioni : Le parti concludevano come da verbale

## FATTO

Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. \_\_\_\_\_ conveniva in giudizio il Comune di Peschici richiedendo la condanna giudiziale al risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta avvenuta il 05.06.20 alle ore 13,00 in via \_\_\_\_\_ nei pressi dell'esercizio commerciale \_\_\_\_\_ » stava per scendere dal marciapiede, latistante il detto esercizio, per dirigersi verso il \_\_\_\_\_ rovinosamente a terra a causa della presenza di una crepatura (completamente coperta da erba), presente sul marciapiede a forma di triangolo irregolare (profonda circa 20 cm, larga 20 cm e lunga circa 25 cm) e pre aver messo il piede destro nella parte centrale.

I danni per le lesioni riportate venivano quantizzati in € 5.000,00 .

Alla udienza del 01.02.21 il Comune di Peschici si costituiva impugnando e contestando la domanda sia in fatto che in diritto.

Ammessi i mezzi istruttori esplicitati i quali, la causa veniva riservata per la decisione alla udienza del 02.05.2022 sulla discussione delle parti.

## DIRITTO

La domanda è risultata fondata solo in parte e viene accolta con le seguenti limitazioni.

Il verificarsi del fatto è stato provato ampiamente nel corso dell'istruttoria e precisamente è emerso pacificamente che il sig. \_\_\_\_\_

mentre stava per scendere dal marciapiede, latistante il l'esercizio commerciale \_\_\_\_\_ mente a terra a causa della

incertezza in merito ai criteri da utilizzare nel diritto pretorio nella risoluzione dei casi concreti. La "stabilizzazione" degli orientamenti, in particolare, emerge sotto un duplice aspetto: il profilo della applicabilità o inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. in tema di responsabilità della pubblica amministrazione e, per altro verso, in tema di concorso di colpa del danneggiato.

Sotto il primo profilo, in linea con i principi espressi da Cassazione civile, sez. III, sentenza 22 febbraio 2012, n. 2562, la Corte di Cassazione ha confermato che l'art. 2051 c.c. è applicabile in caso di danni derivanti da anomalie del manto stradale in due ipotesi: allorché ricorra la possibilità concreta di esercitare la custodia del tratto di strada, possibilità da valutarsi alla stregua di criteri quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano; quando sia stata proprio l'attività compiuta dalla P.A. a rendere pericolosa la strada medesima.

In linea con i propri recenti indirizzi, inoltre, la Corte di Cassazione ha sottolineato che la possibilità concreta di esercitare la custodia sul tratto di strada, con conseguente applicabilità dell'art. 2051 c.c., sussiste sempre quando l'evento dannoso si è verificato su un tratto di strada che in quel momento era in concreto oggetto di custodia. Tale situazione, secondo gli Ermellini, è tipica delle strade ubicate all'interno della perimetrazione del centro abitato; quanto al secondo dei profili sopra evidenziati, ossia il concorso di colpa del danneggiato, la Corte di Cassazione riprende il principio da ultimo affermato in Cassazione Civile, sez. 3, sentenza 30 gennaio 2012, n. 1310. In tema, può dirsi ormai assunto a *ius receptum* il principio per cui,

presenza di una crepatura (completamente coperta da erba), sul marciapiede, a forma di triangolo irregolare (profonda circa 20 cm, larga 20 cm e lunga circa 25 cm) e per aver messo il piede destro nella parte centrale. in \_\_\_\_\_ provocava la caduta e le lesioni così come confermato dai teste I roia.

E' bene evidenziare, in proposito, che in tema di responsabilità della pubblica amministrazione per i danni subiti dagli utenti per il cattivo stato di manutenzione strade, l'articolo 2051 si può applicare salvo che non si provi il caso fortuito che consiste non solo in un'alterazione dei luoghi imprevista e imprevedibile e non eliminabile, ma che può ravvisarsi anche nella condotta del danneggiato che ha ommesso di adottare le normali cautele e che utilizzando impropriamente il bene pubblico ha determinato l'interruzione del nesso causale tra il bene in custodia e il danno.

La Cassazione, secondo una costante giurisprudenza, ai fini di cui all'articolo 2051 c.c. il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato; nel caso di specie, si è data prova dell'anomalia presente sul manto stradale, ma dall'istruttoria è emerso che l'attrice, non ha posto la giusta attenzione nello scendere il marciapiede;

Con la sentenza n 8 maggio 2012, n. 6903 la Cassazione Civile, Sezione III, riproponendo alcuni dei più recenti ed innovativi principi dettati dalla Suprema Corte in tema di danni da insidie stradali, rappresenta un evidente segnale di consolidamento degli orientamenti giurisprudenziali in materia, sino a poco tempo addietro molto altalenanti e tali da giustificare una forte

quale che sia la figura di responsabilità applicabile al caso concreto (art. 2051 o art. 2043 c.c.), l'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato esclude la responsabilità della P.A., qualora si tratti di un comportamento idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno ed il danno stesso. Del pari, nell'ipotesi in cui il comportamento colposo dell'utente della strada non sia tale da interrompere completamente il nesso di causalità tra la causa del danno e il danno stesso ma, nondimeno, abbia avuto un'efficienza causale, sarà configurabile un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., comma 1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante (e, quindi, della P.A.) in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso. Non vi è dubbio che al caso di specie, possa applicarsi il concorso di colpa del danneggiato nella misura del 70%, poiché lo scendere il marciapiede, richiede di per se un'attenzione particolare, attenzione venuta meno da parte del pedone che aveva l'obbligo di verificare dove poneva il piede anche per la presenza dell'erba.

Passando alla liquidazione del danno da lesione richiesto dall'attore, la CTU effettuata, alla quale questo giudice si riporta, riconosce un danno da lesione, pari ad € 6.873,00, di cui € 5.855,00 per 5% di invalidità; oltre ad € 2.018,00 per i giorni di malattia, danno che è risultato maggiore della somma richiesta dall'attore per la competenza.

Le spese seguono la parziale soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

il Giudice di Pace di Rodi Garganico definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ovvede:

accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto ritiene la corresponsabilità dell'attore nella causazione del sinistro che determina nella misura del 70% ritenendo il convenuto Comune responsabile per il restante 30%;

condanna il Comune di Peschici al risarcimento del danno da lesione subito dall'attore che liquida in complessivi € 5.000,00 da corrispondere nella misura del 30% in base al determinato concorso di colpa.

Condanna il comune di Peschici al pagamento delle spese e competenze di causa sostenute dall'attore che liquida in complessivi € 1.400,00 di cui € 125,00 per spese, oltre iva e cap da corrispondere nella misura del 30% in base alla responsabilità riconosciuta, ritenendo compensata la restante parte. Pone definitivamente a carico di ambo le parti le spese di ctu così come liquidate in decreto.

Così deciso in Rodi Garganico il 17.05.2022

Il Giudice di Pace  
Avv. Vilma Russo

**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**

Oggi 17/5/2022.....



**IL CANCELLIERE**

*dott. Pio Antonio Pedicillo*